



Collegio di Garanzia dello Sport  
Prima Sezione

Prot. n. 01339/2021

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 64/2020, presentato, in data 4 agosto 2020, dal sig. Bruno Pellizzoni, in proprio, e quale legale rappresentante pro tempore dell'A.C.D. San Martino Speme, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la decisione della Corte Federale di Appello c/o FIGC, completa di motivazioni, assunta con C.U. n. 151/2019-2020 Registro Reclami e n. 96/2019-2020 Registro Decisioni del 24 luglio 2020, con la quale, in riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale del C.R. Veneto, assunta con C.U. n. 78 dell'1 luglio 2020, che aveva dichiarato l'improcedibilità del giudizio instaurato a seguito del deferimento a carico di Pellizzoni e della società A.C.D. San Martino Speme, è stato accolto il reclamo del Procuratore Federale Interregionale e sono stati rinviati gli atti al Giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 106, comma 2, ultimo periodo CGS FIGC, per l'esame del merito.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 11 novembre 2021.

IL PRESIDENTE  
F.to Mario Sanino

IL RELATORE  
F.to Giuseppe Andreotta

Depositato in Roma, in data 11 novembre 2021.

PER IL SEGRETARIO  
F.to Gabriele Murabito